

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5759 del 17/11/2021
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27, 28, 31 E 35 ; SAVIOLA SPA - DOMANDE 17/11/2015 - 08/03/2021 - 16/06/2021 DI RINNOVO, CAMBIO TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE (PRODUZIONE VAPORE, IGIENICO SANITARIO E IRRIGUO AREE VERDI) E CONTESTUALE CHIUSURA DI POZZO ESISTENTE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA, LOC. VICOMERO DI BAGANZOLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR06A0122. SINADOC 11188.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5958 del 17/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. 832438 del 17/11/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DEL SOLE SOC. AGR., C.F.00164200347, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di PARMA, località VICOMERO DI BAGANZOLA, ad uso promiscuo-agricolo, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 7066 del 23/07/2009 (codice pratica PR06A0122);
- con domanda prot. 36208 del 08/03/2021, la società SAVIOLA SPA, c.f. 00460330202 ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione codice pratica PR06A0122;
- con domanda prot. 94415 del 16/06/2021, la società SAVIOLA SPA, c.f. 00460330202 ha richiesto la variante sostanziale per aumento dei volumi prelevati e cambio d'uso della predetta concessione (uso industriale: produzione vapore, igienico sanitario e irriguo aree verdi) e contestuale nuova perforazione di pozzo, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR06A0122;

DATO ATTO che con determinazione DET-AMB-2021-4307 del 30/08/2021 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. 145597 del 22/09/2021);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001, di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001, di autorizzazione alla perforazione di cui all'art. 16 r.r. 41/200 e di variante sostanziale ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di variante sostanziale sul BURERT n. 205 del 07/07/2021 senza che nei termini previsti dalla legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione

oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell’ambito dell’istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione;

PRESO ATTO:

– del parere favorevole condizionato ai risultati della verifica di compatibilità idrogeologica (con particolare riferimento ai fontanili) espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. 117528 del 27/07/2021;

– della successiva nota e relazione idrogeologica integrativa prot.126132 del 11/08/2021 presentata dal richiedente SAVIOLA SpA, in cui dichiara che il progetto di riperforazione del pozzo di alimentazione al Caseificio non avrà nessun effetto sul regime di alimentazione dei fontanili, sulla qualità e quantità della falda emergente;

– della relazione conclusiva di fine lavori di perforazione prot.145597 del 22/09/2021 presentata dal richiedente SAVIOLA SpA, in cui si dichiara che *“il nuovo pozzo manterrà le medesime caratteristiche strutturali di emungimento della vecchia opera, pertanto la sostituzione con un nuovo pozzo, non modificherà lo stato quantitativo delle acque emergenti dai fontanili consentendo una maggiore garanzia qualitativa in quanto la testata del pozzo (che sarà a tenuta ermetica) e la sua intercapedine è stata cementata fino al tetto della ciclicità alluvionale captata con il pozzo”*;

DATO ATTO che nella relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. 145597 del 22/09/2021 si dichiara che *“Il vecchio pozzo, al termine della costruzione del nuovo, è stato cementato immettendo una boiacca di cemento-bentonite, spinta dal basso fino al rabbocco a p.c. per ripristinare la condizione originale dei suoli ai sensi del R.R. 41/01 art. 31 comma 5.”*

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse, avendo regolarizzato la posizione dei canoni insoluti di cui al codice pratica PR06A0122, ai sensi dell'art. 20 del r.d. 1775/1933;
- ha versato l'importo di 2.113,24 euro a titolo di canone 2021;
- ha versato la somma pari a 2.113,24 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR06A0122;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta SAVIOLA SPA, C.F. 00460330202, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità e con variante sostanziale per aumento dei volumi prelevati e cambio d'uso, della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR06A0122, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 40;
 - ubicazione del prelievo: Comune di PARMA, località VICOMERO DI BAGANZOLA, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.14, mapp. n.173; coordinate ETRS89 UTM32 x:603.413 y: 4.969.542;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (produzione vapore, igienico sanitario e irriguo aree verdi);
 - portata massima di esercizio pari a **l/s 3**;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **mc/annui 8265**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2030**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'**anno 2021** in **2.113,24 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
6. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale** in **2.113,24 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
7. di dare atto di quanto dichiarato nella Relazione di fine lavori, secondo cui il vecchio pozzo, al termine della costruzione del nuovo, è stato cementato immettendo una boiaccia di cemento-bentonite, spinta dal basso fino al rabbocco a p.c. per ripristinare la condizione originale dei suoli ai sensi del R.R. 41/01 art. 31 comma 5;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144,

r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a SAVIOLA SPA, C.F. 00460330202 (codice pratica PR06A0122).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 40, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa centrifuga ad asse orizzontale di kw 3, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 34 e m 40 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di PARMA, località VICOMERO DI BAGANZOLA, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.14 , mapp. n.173; coordinate ETRS89 UTM32 x:603.413 y: 4.969.542.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (produzione vapore, igienico sanitario e irriguo aree verdi).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 3** e nel limite di volume complessivo pari a **mc/annui 8265**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0350ER-DQ2-CCS Nome: Conoide Taro-Confinato Superiore (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
Per l' **anno 2021** il canone è determinato in **2.113,24 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.113,24 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda

rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente

all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.